



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO –BICOCCA

***REGOLAMENTO PER L'ALTA FORMAZIONE E PER
L'ISTITUZIONE DELLA BICOCCA ACADEMY***

Emanato con D.R. Rep. 2951/2023, prot. 0236520/23 del 8 settembre 2023
Pubblicato all'Albo online il 14 settembre 2023

REGOLAMENTO PER L'ALTA FORMAZIONE E PER L'ISTITUZIONE DELLA BICOCCA ACADEMY

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, i seguenti corsi:

- a. master universitari di primo e di secondo livello;
- b. corsi di perfezionamento;
- c. corsi di formazione manageriale e professionale (con o senza CFU), nonché di aggiornamento culturale e per la formazione permanente e ricorrente;
- d. corsi finalizzati al conseguimento di attestati e certificazioni sulla base di specifiche normative, anche non compresi tra le tipologie di cui ai punti precedenti e/o interamente finanziati da specifici bandi (a titolo esemplificativo: corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, corsi executive rivolti a chi è già inserito nel mondo del lavoro, corsi ECM);

Tutti i predetti corsi costituiscono l'offerta formativa dell'Ateneo relativa alle attività di Lifelong Learning e sono genericamente indicati come "Alta Formazione".

2. Il presente regolamento disciplina altresì la Bicocca Academy, struttura tecnico organizzativa preposta al coordinamento, all'organizzazione e alla gestione dei corsi di cui al comma precedente.

3. La struttura amministrativa a supporto della Bicocca Academy è preposta alla gestione dei master di I e II livello, dei corsi di perfezionamento, dei corsi di formazione manageriale e professionale, dei corsi executive, dei corsi per la formazione continua in medicina (ECM) e in generale tutti i corsi post lauream di cui alle lettere da a) a d) del comma 1, organizzati su iniziativa dell'Ateneo o finanziati da Enti pubblici o privati, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

4. L'Ateneo può rilasciare i titoli e gli attestati dei corsi di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, stipulando apposite convenzioni sulla base della normativa vigente e del presente regolamento.

5. Per la realizzazione dei predetti corsi, l'Ateneo può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, stipulando apposite convenzioni sulla base della normativa vigente e del presente regolamento.

6. Il presente regolamento si applica anche all'attività di formazione svolta nell'interesse di terzi; in detta attività rientrano la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di corsi, seminari, cicli di conferenze, altro (compresa la predisposizione di materiale didattico) che impegnino il personale dell'Ateneo ed eventualmente anche docenti esterni, nonché ogni altra attività, avente per oggetto la didattica non rientrante nell'attività istituzionale dell'Ateneo come tale regolamentata.

CAPO I

MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Art. 2 - Definizione e struttura

1. I master universitari di primo e secondo livello (di seguito "master universitari") di cui all'articolo 1, comma

1, lettera a) sono corsi post-lauream, di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore, che hanno l'obiettivo di:

a) preparare i laureati al mondo del lavoro, fornendo loro competenze e approfondimenti utili all'inserimento in ambito professionale e lavorativo;

b) fornire gli strumenti necessari a chi già lavora e ha necessità di aggiornamento e approfondimento.

2. I master universitari sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.

3. Le attività formative previste nei master universitari, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo. I master universitari prevedono altresì un periodo di stage che dà luogo all'acquisizione di crediti e la cui durata è definita in relazione agli obiettivi del corso. In alternativa e in particolare per gli allievi già occupati è prevista la possibilità di svolgere un'attività di Project Work all'interno del contesto lavorativo di appartenenza, in accordo col datore di lavoro, atta a sperimentare attivamente i contenuti appresi durante il percorso didattico formativo del master.

4. I master universitari di norma hanno durata annuale e prevedono l'acquisizione di almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. La frequenza al master universitario è obbligatoria. Il Comitato scientifico stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna delle attività didattiche, fermo restando in ogni caso che la percentuale di frequenza obbligatoria delle ore complessive previste di attività didattica frontale (o blend o e-learning) del master non può essere inferiore al 75% delle stesse.

6. Laddove l'attività pratica del master si configuri come attività di stage, al termine dello stesso potrà essere riconosciuto un Open Badge, vale a dire la certificazione digitale di conoscenze, abilità e competenze acquisite durante tale attività formativa.

7. Il conseguimento del master universitario è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento di tutte le prove di verifica previste.

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi ai master universitari di primo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea.

2. Per essere ammessi ai master universitari di secondo livello occorre essere in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale o del titolo di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

3. Al fine di consentire la regolare frequenza delle attività da parte degli allievi a partire dall'avvio dei corsi, ai master universitari (ad eccezione dei master di cui al successivo comma 5) possono essere ammessi i laureandi che, in Italia, conseguano il titolo entro il primo appello di laurea successivo all'avvio del master e che, alla data della selezione, siano in difetto delle sole attività previste per la prova finale. L'immatricolazione avviene sotto condizione e l'iscrizione decade nel caso di non conseguimento del titolo d'accesso nei termini stabiliti. In tal caso non è previsto il rimborso dei contributi di iscrizione versati.

4. Possono essere ammessi ai master universitari anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle commissioni giudicatrici di selezione, che deliberano l'equipollenza ai fini della sola

ammissione al master sulla base delle disposizioni dell'Ateneo in materia di titoli conseguiti all'estero. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione.

5. Limitatamente ai master universitari di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che abbiano già conseguito il titolo richiesto per l'accesso e siano in possesso dell'abilitazione professionale.

6. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai master universitari, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.

7. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae; prova scritta; prova orale; colloquio. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi, con o senza convocazione dei candidati.

8. Il Comitato scientifico può stabilire le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso oltre quelli previsti dal titolo di ammissione, in misura comunque non superiore a un terzo dei crediti necessari per il conseguimento del master universitario.

Art. 4 - Prove di verifica

1. Il master universitario prevede lo svolgimento di una verifica per ciascun insegnamento previsto dal piano didattico, che può dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione". Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di verifica devono sempre dare luogo a votazione.

2. Al termine del master universitario è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto conto delle attività di stage e/o project work, e che può prevedere l'acquisizione di crediti. L'esito della prova finale per il conseguimento del master universitario può prevedere una votazione in centodecimi o un semplice giudizio di approvazione. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato scientifico.

Art. 5 - Insegnamenti singoli

1. Il Comitato scientifico può prevedere l'iscrizione a singoli insegnamenti da parte di persone aventi il titolo necessario per l'accesso a un master universitario dello stesso livello.

2. Il numero degli iscritti a singoli insegnamenti non può eccedere il 20% del numero massimo di allievi previsto per il master universitario.

3. Ciascun interessato può iscriversi a un numero massimo di insegnamenti pari al conseguimento di trenta crediti.

4. La quota di iscrizione e le modalità di selezione sono stabilite dal Comitato scientifico del master universitario, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo in materia di contribuzione studentesca.

5. Agli iscritti a singoli insegnamenti che superino la prova di verifica prevista è rilasciata regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti acquisiti.

Art. 6 - Uditori

1. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Comitato scientifico può prevedere, in sede di proposta del percorso formativo, l'ammissione, in qualità di uditori, anche di persone non in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al master universitario. Il titolo minimo richiesto è il diploma di scuola superiore.
2. Gli uditori frequentano tutte le attività didattiche previste dal master, ad esclusione dello stage e/o project work e, per i master di area medica e sanitaria, di qualsiasi attività clinica, diagnostica e strumentale su pazienti.
3. Il numero degli uditori non può eccedere il 20% del numero massimo di allievi previsto per il master universitario e non concorre al raggiungimento del numero minimo indicato nella proposta di attivazione.
4. All'interno della proposta del percorso formativo, il Comitato scientifico definisce la quota di contribuzione nonché le modalità di selezione degli uditori, eventualmente anche uniformando i requisiti di accesso degli uditori a quelli previsti per gli allievi del corso.
5. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività didattiche previste, è rilasciato un attestato di partecipazione. Non sono riconosciuti crediti.

CAPO II

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Art. 7 - Definizione e struttura

1. I corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) hanno l'obiettivo di:
 - a) rispondere ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente;
 - b) rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio.
2. I corsi di perfezionamento sono corsi a numero programmato, secondo le esigenze specifiche di ogni corso e la disponibilità di strutture e di attrezzature.
3. Le attività formative previste nei corsi di perfezionamento, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, sono comprensive di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e danno luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Di norma i corsi di perfezionamento hanno durata non superiore a un anno e prevedono l'acquisizione di un numero minimo di otto crediti e di un numero massimo di crediti inferiore a sessanta, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.
5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
6. La frequenza al corso di perfezionamento è obbligatoria. Il Comitato scientifico del corso stabilisce la percentuale di frequenza obbligatoria per ciascuna delle attività didattiche, fermo restando in ogni caso che la percentuale di frequenza obbligatoria delle ore complessive previste di attività didattica frontale (o blend o e-learning) del corso non può essere inferiore al 75% delle stesse.
7. L'acquisizione dell'attestato del corso di perfezionamento è subordinata al rispetto degli obblighi di frequenza e al superamento delle prove di verifica previste.

8. Qualora i corsi di perfezionamento prevedano un'attività pratica che si configuri come attività di stage, al termine dello stesso potrà essere riconosciuto un Open Badge, vale a dire la certificazione digitale di conoscenze, abilità e competenze acquisite durante tale attività formativa.

Art. 8 - Requisiti per l'ammissione

1. Per essere ammessi ai corsi di perfezionamento occorre essere in possesso di un titolo di studio di livello universitario. Il titolo deve essere conseguito entro la data della selezione del corso stabilita dal bando di ammissione.
2. Possono essere ammessi ai corsi di perfezionamento anche i possessori di titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalle commissioni giudicatrici di selezione, che deliberano l'equipollenza ai fini della ammissione al corso. Il titolo accademico estero deve essere conseguito entro la data di scadenza del bando di ammissione.
3. Limitatamente ai corsi di perfezionamento di area medica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell'abilitazione professionale.
4. Nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, i requisiti e le competenze necessari per l'ammissione ai corsi di perfezionamento, coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.
5. L'ammissione è subordinata al superamento di una selezione effettuata da parte di una Commissione a tal fine nominata, attraverso una o più delle seguenti modalità: valutazione titoli e curriculum vitae, prova scritta, prova orale, colloquio. Qualora il numero di domande sia inferiore al numero dei posti disponibili, si può prevedere esclusivamente l'accertamento dei requisiti di accesso da parte della Commissione e la predisposizione dell'elenco degli ammessi, con o senza convocazione dei candidati.
6. Il Comitato scientifico può stabilire le procedure e i criteri per l'eventuale riconoscimento di crediti in ingresso oltre quelli previsti dal titolo di ammissione, in misura comunque non superiore a un terzo dei crediti necessari per il conseguimento dell'attestato del corso di perfezionamento.
7. E' consentita la contemporanea iscrizione a un corso di perfezionamento e a un corso di studio di questo o di altri Atenei. In ottemperanza alle pertinenti norme regolamentari di Ateneo, è consentita l'iscrizione a più corsi di perfezionamento attivati nello stesso anno accademico, purché non vi sia sovrapposizione di attività didattica.

Art. 9 - Prove di verifica

1. Al termine del corso di perfezionamento è previsto lo svolgimento di una prova finale, volta all'accertamento delle competenze complessivamente acquisite. L'esito della prova finale del corso di perfezionamento può prevedere una votazione in centodecimi o un semplice giudizio di approvazione. In caso di esito negativo è possibile ripetere la prova una sola volta; le modalità della ripetizione sono definite dal Comitato scientifico.
2. Eventuali prove di verifica intermedie possono essere previste in considerazione della durata del corso e dell'articolazione in più settori scientifico-disciplinari. Le prove possono dare luogo a votazione in trentesimi o a un semplice giudizio di "approvazione". Qualora si intenda assegnare premi di studio sulla base dei risultati conseguiti nel corso, le prove di verifica intermedie devono sempre dare luogo a votazione.

Art. 10 - Uditori

1. Al fine di favorire la formazione permanente e l'aggiornamento professionale, il Comitato scientifico può

prevedere, in sede di proposta del percorso formativo, l'ammissione, in qualità di uditori, anche di persone che non siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso di perfezionamento. Il titolo minimo richiesto è il diploma di scuola superiore.

2. Gli uditori frequentano tutte le attività didattiche previste dal corso, ad esclusione dell'eventuale stage o project work e, per i corsi di area medica e sanitaria, di qualsiasi attività clinica, diagnostica e strumentale su pazienti.

3. All'interno della proposta del percorso formativo, il Comitato scientifico definisce la quota di contribuzione nonché le modalità di selezione degli uditori, eventualmente anche uniformando i requisiti di accesso degli uditori a quelli previsti per gli allievi del corso.

4. Agli uditori che frequentino almeno il 75% delle attività didattiche previste, è rilasciato un attestato di partecipazione. Non sono riconosciuti crediti.

CAPO III

CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ALTRI SERVIZI DIDATTICI INTEGRATIVI

Art. 11 - Definizione e struttura

1. L'Ateneo può attivare corsi di formazione, aggiornamento professionale ed executive (open e/o in house), corsi per l'aggiornamento culturale degli adulti, corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, anche sulla base di finanziamenti pubblici o privati.

2. I corsi di cui al comma 1 possono essere di natura istituzionale o di formazione per conto di terzi.

3. Gli obiettivi, la durata, la tipologia delle attività formative, l'eventuale acquisizione di crediti a fronte di prove di verifica, i requisiti di accesso coerenti con gli obiettivi dei corsi, sono definiti nelle relative proposte di attivazione.

4. I corsi non rilasciano crediti formativi universitari, salvo che non sia previsto espressamente da disposizioni normative; in tal caso per il rilascio di CFU si applicano norme e procedure in analogia ai corsi di perfezionamento. È fatta salva comunque la possibilità di attribuzione di crediti formativi professionali (CFP) da parte degli organismi competenti.

5. Ai corsi di cui al comma 1 per i quali non è previsto il rilascio di crediti, si applicano norme, procedure e modulistica semplificate, in quanto trattasi di corsi rivolti a professionisti e lavoratori già attivamente inseriti nel mercato del lavoro che desiderano certificare e/o specializzare ulteriormente le proprie competenze.

6. Al termine dei corsi di cui al comma 5, agli iscritti che abbiano assolto all'obbligo di frequenza (almeno il 75% delle attività didattiche previste) verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Art. 12 - Caratteristiche e attivazione

1. Gli obiettivi formativi, le modalità didattiche e organizzative, le caratteristiche e la durata dei corsi di cui all'Art. 11, nonché le modalità di ammissione, devono essere adeguatamente esplicitati in sede di progettazione e resi chiaramente conoscibili nella fase di pubblicizzazione dell'iniziativa e di apertura delle iscrizioni.

2. Ciascun corso ha un Direttore, il quale è soggetto proponente nonché responsabile del corso stesso.

3. Il Direttore del corso è un docente di ruolo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e cura l'organizzazione

didattica del corso.

**Art. 13 – Autorizzazione allo svolgimento di attività e compensi al personale dipendente.
Approvazione di contratti e convenzioni**

1. L'autorizzazione e i compensi al singolo dipendente per lo svolgimento delle attività di formazione per conto di terzi, sono disciplinati dal "Regolamento Ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità".

2. Nel medesimo Regolamento sono disciplinate le procedure di approvazione di contratti e convenzioni che regolano le attività di formazione svolte nell'interesse di terzi. Le proposte per l'approvazione di tali contratti e convenzioni sono formulate dalla Bicocca Academy.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14 - Organi dei corsi

1. Gli Organi dei corsi disciplinati dai precedenti Capi I, II e III sono i seguenti:

- a) il Direttore
- b) il Comitato scientifico

Fanno eccezione i corsi di cui all'articolo 11, comma 5 per i quali il Direttore è organo unico del corso e per i quali si adottano procedure semplificate.

2. Il Direttore del corso è un docente di ruolo dell'Ateneo ed è il responsabile dello svolgimento e della gestione delle attività del corso. In particolare il Direttore:

- a) propone l'attivazione del corso;
- b) convoca e presiede le riunioni del Comitato scientifico;
- c) su proposta del Comitato scientifico nomina la commissione di selezione per l'ammissione al corso e le commissioni per le verifiche intermedie e, di norma, le presiede;
- d) cura e sottoscrive tutti gli atti relativi all'attività del corso e ne assicura la trasmissione alla struttura amministrativa competente;
- e) effettua le variazioni al piano finanziario e, in caso di urgenza, al piano didattico, limitatamente alle sostituzioni di docenti nel rispetto di norme e regolamenti vigenti e le trasmette alla struttura amministrativa competente.

3. Il Direttore può ricoprire analogha posizione su un massimo di due corsi per ciascun anno accademico.

4. Non possono ricoprire l'incarico di Direttore i docenti che, secondo norme e regolamenti vigenti, si trovino in situazioni incompatibili con lo svolgimento di attività didattica e di organizzazione della didattica, o in situazioni che comportino una stabile permanenza all'estero.

5. Il Comitato scientifico assicura un adeguato livello scientifico e didattico e coadiuva il Direttore nel coordinamento e nella gestione del corso. In particolare il Comitato scientifico:

- a) si riunisce periodicamente per programmare e monitorare le attività del corso, disporre le relative delibere e trasmetterle alla struttura amministrativa competente;
- b) definisce il calendario didattico del corso;
- c) propone la composizione della Commissione Giudicatrice di selezione per l'ammissione al corso e delle Commissioni giudicatrici delle prove di verifica intermedie, nel rispetto dei criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti;
- d) propone l'attivazione delle procedure comparative e la nomina delle relative commissioni giudicatrici per l'eventuale conferimento a risorse umane esterne di incarichi di docenza, didattica integrativa, supporto al coordinamento, tutorato e altre attività, nel rispetto dei criteri oggettivi di trasparenza ed imparzialità e dei vincoli stabiliti dalle norme vigenti;
- e) delibera in merito alla carriera degli iscritti con particolare riferimento all'eventuale riconoscimento di crediti acquisiti in altre attività;
- f) delibera variazioni del piano didattico, solo se inderogabili e comunque limitate alle sostituzioni di docenti, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti, e ratifica le eventuali variazioni effettuate dal Direttore con procedura d'urgenza;
- g) esegue il monitoraggio e la valutazione interna del progetto;
- h) propone al Rettore, motivandole, eventuali variazioni nella composizione del Comitato scientifico;
- i) delibera la composizione della Commissione giudicatrice della prova finale.

6. Il Comitato scientifico è composto da non meno di tre membri, di cui almeno la metà formata da docenti di ruolo dell'Ateneo con specifiche competenze nei settori considerati.

7. Il Direttore e il Comitato scientifico sono nominati con decreto del Rettore, contestualmente all'attivazione del corso. Il Rettore decreta eventuali integrazioni o sostituzioni dei componenti del Comitato o del Direttore, su proposta motivata del Comitato.

Art. 15 - Commissioni giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici vengono istituite per lo svolgimento delle selezioni per l'ammissione ai corsi di cui ai precedenti Capi I, II e III, nonché, in riferimento agli stessi corsi, per lo svolgimento delle eventuali prove intermedie e della prova finale, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. La Commissione di selezione è nominata dal Direttore su proposta del Comitato scientifico, seguendo il principio di rotazione dei componenti rispetto alle precedenti edizioni del corso, ed è composta da non meno di tre membri, di cui almeno due docenti di ruolo dell'Ateneo e almeno un membro esterno.

3. Le Commissioni di verifica per le prove intermedie sono nominate dal Direttore su proposta del Comitato scientifico e sono composte da almeno due docenti di ruolo dell'Ateneo.

4. La Commissione per la prova finale è nominata dal Comitato scientifico del corso ed è formata da almeno tre componenti. La maggioranza dei componenti deve essere in ogni caso rappresentata da docenti di ruolo dell'Ateneo. Gli eventuali componenti esterni all'Ateneo possono essere individuati anche tra soggetti che non siano docenti universitari.

Art. 16 - Proposta di attivazione

1. La proposta di attivazione dei corsi di cui ai precedenti Capi I, II e III è presentata da uno o più docenti di uno o più Dipartimenti ed è redatta secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente. Essa deve indicare in particolare:

- a) la tipologia e il titolo del corso;
- b) i nominativi del Direttore e dei componenti del Comitato scientifico di cui all'articolo 14 del presente regolamento, se presente;
- c) il periodo e le sedi di svolgimento;
- d) il numero massimo degli allievi, nonché il numero minimo di iscritti necessari per l'avvio delle attività didattiche;
- e) i contributi di iscrizione e le eventuali agevolazioni economiche per gli studenti;
- f) gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso, individuati nel rispetto della normativa vigente;
- g) gli obiettivi, l'analisi del fabbisogno formativo e gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento, incluse le opportunità di riqualificazione professionale di personale già attivo;
- h) le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie (se previste) e della prova finale (se prevista);
- i) i requisiti per l'ammissione e le modalità di selezione;
- j) l'eventuale ammissione di uditori o di iscrizioni a singoli insegnamenti, dove previsti.
- k) l'indicazione, di norma, di un tutor d'aula a supporto della gestione del percorso formativo.

2. Costituiscono altresì parte integrante della proposta:

- a) il piano didattico, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente, contenente gli insegnamenti, la relativa denominazione in lingua inglese, i relativi contenuti, i settori scientifico-disciplinari di riferimento, il numero di crediti attribuiti, gli eventuali moduli, le forme didattiche di erogazione e la copertura delle attività formative previste; di norma le attività formative svolte da docenti universitari o da esperti di enti convenzionati con l'Ateneo devono essere prevalenti, salvo per quanto riguarda le attività di stage; il ricorso a docenti non universitari deve essere specificamente riferito alle particolari competenze richieste dagli obiettivi formativi del corso;
- b) il piano finanziario di cui all'articolo 17 del presente regolamento;
- c) per i corsi di area medica, l'autorizzazione delle strutture ospedaliere pubbliche o private in cui si svolgono le attività formative, allo svolgimento da parte degli studenti di tutte le attività cliniche, diagnostiche e strumentali, anche su pazienti, che siano previste nel programma formativo.

3. La proposta di attivazione annuale dei corsi è sottoposta al parere della Giunta della Bicocca Academy secondo le seguenti scadenze:

- a) entro marzo per i corsi che si avviano a novembre dello stesso anno;
- b) entro settembre per i corsi che si avviano ad aprile dell'anno successivo.

4. Le scadenze di cui al comma 3 non sono vincolanti per i corsi di cui all'art. 11 comma 5.

5. Successivamente al parere positivo della Giunta della Bicocca Academy, la proposta è adottata dal Consiglio di Dipartimento, sottoposta al parere del Senato accademico ed è approvata dal Consiglio di amministrazione. Dopo l'approvazione, i corsi per i quali è previsto il riconoscimento di CFU, sono attivati con decreto del Rettore.

E' fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 30, comma 4, lett. e), in ordine alla procedura deliberativa di corsi che non prevedono il rilascio di CFU.

6. Un corso fa parte dell'offerta formativa dell'anno accademico in cui viene attivato. Il periodo di attivazione termina con la conclusione di tutte le attività didattiche.

7. La proposta di attivazione di un corso che, nell'anno o negli anni accademici precedenti, non sia stato avviato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, deve essere specificamente motivata dal proponente in relazione all'effettivo fabbisogno formativo rilevato.

Art. 17 - Piano finanziario

1. Il piano finanziario, redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura amministrativa competente, deve garantire la copertura delle spese necessarie all'attivazione e allo svolgimento del corso.

2. La copertura delle spese è assicurata:

a) dai contributi degli iscritti, i cui importi minimi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione in relazione alla tipologia formativa;

b) da eventuali finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati, anche finalizzati a borse o premi di studio a copertura del contributo di iscrizione o finalizzati al sostegno alla frequenza;

c) da eventuali stanziamenti messi eccezionalmente a disposizione dall'Ateneo (con l'esclusione delle attività commissionate).

3. Il piano finanziario comprende anche le trattenute di Ateneo determinate, per le attività di formazione di natura istituzionale, nelle misure indicate nella seguente tabella:

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI NATURA ISTITUZIONALE
<p>a) sui contributi dei frequentanti:</p> <ul style="list-style-type: none">● 30 % per i master universitari;● 16 % per i corsi di perfezionamento e corsi di cui all'articolo 11 comma 4 del presente regolamento con rilascio di CFU;● 16% per i master universitari alla I edizione, qualora, su richiesta del Responsabile Scientifico, la Bicocca Academy valuti l'effettiva opportunità di ridurre la quota della trattenuta di Ateneo ai fini della sostenibilità finanziaria dei master alla prima edizione. <p>b) sui finanziamenti da parte di enti e soggetti esterni pubblici o privati (ad eccezione di quelli finalizzati a borse o premi di studio):</p> <ul style="list-style-type: none">● 16 % per i corsi di cui alla precedente lettera a).

4. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente regolamento, attivati ai sensi di specifici bandi di soggetti esterni e interamente/parzialmente finanziati dagli stessi (ad esempio: Ministeri, Regione Lombardia, Fondo Sociale Europeo, INPS, Fondi Interprofessionali), la trattenuta di Ateneo è pari al 11%.

5. Le trattenute di Ateneo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono ripartite dal Consiglio di amministrazione:

- a copertura dei costi generali di gestione, in misura compresa tra il 30% e il 45% del totale;

- ad alimentazione di un apposito fondo per sviluppo dei programmi di master, in misura compresa tra il 5% e il 15% del totale;
- ad alimentazione del Fondo di premialità, in misura compresa tra 10% e il 20% del totale;
- ad alimentazione del Fondo Comune, in misura compresa tra il 20% e il 40% del totale.

6. Le trattenute di Ateneo per le attività di formazione svolte per conto di terzi sono disciplinate dal "Regolamento Ricerca commissionata e competitiva, Fondo comune e Fondo di premialità".

Art. 18 - Bando di attivazione e iscrizione ai corsi di natura istituzionale

1. Il bando di attivazione dei corsi di natura istituzionale di cui ai Capi precedenti, emanato con decreto del Rettore, deve contenere la denominazione, gli obiettivi e la durata del corso, la composizione del Comitato scientifico, il numero minimo e massimo di allievi previsti, i requisiti di accesso, i termini e le modalità di svolgimento della selezione, gli eventuali titoli valutabili, i contributi da versare per l'iscrizione, le eventuali agevolazioni economiche, i termini e le modalità di iscrizione, le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione del corso frequentato, i servizi messi a disposizione dall'Ateneo e ogni altro necessario adempimento amministrativo.
2. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nonché con ogni ulteriore forma di pubblicità ritenuta idonea, sulla base della normativa vigente.
3. Sono ammessi ai corsi i candidati che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in posizione utile in una graduatoria di idonei, stilata al termine della selezione.
4. La presentazione della domanda di ammissione e il perfezionamento dell'immatricolazione avvengono con procedura telematica secondo modalità e termini descritti nel bando e previo versamento dei contributi di ammissione e iscrizione, dove previsti.
5. In caso di rinuncia di un iscritto prima dello svolgimento del 25% delle attività di formazione può subentrare il primo degli idonei esclusi. La rinuncia non dà diritto alla restituzione della somma già versata per l'iscrizione.
6. La gestione delle carriere degli iscritti è affidata alla struttura amministrativa di supporto alla Bicocca Academy, secondo le procedure previste dal regolamento d'Ateneo per gli studenti e dal presente regolamento.

CAPO V

FORMAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Art. 19 - Definizione e struttura

1. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è Provider accreditato ECM presso Regione Lombardia. Propone annualmente un piano formativo di Ateneo, da integrarsi durante l'anno, per le attività che erogano crediti ECM in diverse Macro Aree disciplinari.
2. L'ECM è un sistema di formazione continua obbligatoria per i professionisti riconosciuti operanti in ambito sanitario e sociosanitario, promossa in modo sistematico attraverso i programmi di educazione continua in medicina (ECM).
3. La formazione continua in medicina comprende l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. Per poter acquisire queste conoscenze è necessario l'aggiornamento

continuo.

4. Il Comitato Scientifico ECM è un organismo di Ateneo costituito da operatori con competenze scientifiche e andragogiche con la funzione di garante del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività formative previste nel piano formativo di Ateneo.

5. Il Comitato è preposto alla validazione preventiva e al riesame del Piano formativo e dei singoli progetti formativi ove non previsti dal Piano ed è composto da almeno 3 soggetti (di cui almeno 1 con competenze andragogiche in materia sanitaria) o almeno 5 soggetti qualora si richieda l'accreditamento generale (per tutte le professioni sanitarie). La nomina dei predetti componenti è disposta mediante decreto rettorale.

Art. 20 - Caratteristiche e attivazione

1. Gli obiettivi formativi, le modalità didattiche e organizzative, le caratteristiche e la durata dei corsi ECM nonché le modalità di ammissione devono essere adeguatamente esplicitati in sede di progettazione e resi chiaramente conoscibili nella fase di pubblicizzazione dell'iniziativa e di apertura delle iscrizioni.

2. Ciascun corso ha un Responsabile scientifico. Tale Responsabile scientifico del corso è un docente di ruolo dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e cura l'organizzazione didattica del corso.

3. L'organizzazione e la gestione amministrativo-contabile delle attività ECM sono affidate alla Struttura di supporto alla Bicocca Academy.

4. La gestione amministrativa degli iscritti alle attività formative è curata dalla struttura a cui fa capo la gestione amministrativo-contabile del corso. Il rilascio delle certificazioni compete alla struttura amministrativa a supporto della Bicocca Academy.

Art. 21 - Attestati finali

1. Al termine del percorso formativo, l'Università procederà all'emissione dell'attestato, dopo avere verificato la frequenza minima richiesta come stabilita dall'ente certificatore.

2. Il rilascio dell'attestato è altresì subordinato alla rendicontazione dell'evento nonché al controllo, da parte del Provider, del superamento positivo delle verifiche finali sull'apprendimento, ove previste, e alla compilazione della scheda di qualità percepita da parte del partecipante.

CAPO VI

COLLABORAZIONI SOGGETTI ESTERNI

Art. 22 - Incarichi di insegnamento

1. Fermo restando l'affidamento di contratti di insegnamento a titolo gratuito o oneroso a professori e ricercatori universitari, le università possono affidare incarichi di insegnamento nell'ambito dei master e corsi di alta formazione di cui all'art. 1 comma 1 lett. a), b), c), d) anche a soggetti esterni ai ruoli dell'Ateneo secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto di contratti, a titolo gratuito o oneroso, a esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593;

b) conferimento di contratti di insegnamento, senza oneri per l'Ateneo, al personale dei ruoli sanitari dipendente di strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste negli appositi accordi stipulati tra l'Ateneo e le strutture sanitarie;

c) stipula di contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, selezionati attraverso una procedura comparativa atta a valutare la presenza di titoli scientifici e professionali, nonché le specifiche competenze richieste ai candidati. In questi casi, successivamente alla pubblicazione del relativo bando di selezione, la valutazione comparativa è effettuata da apposita commissione, nominata mediante decreto rettorale su proposta del Comitato Scientifico oppure, laddove il Comitato Scientifico non fosse previsto, del Direttore del corso.

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata variabile commisurata all'effettiva durata del corso e all'effettivo impegno richiesto all'interno del corso stesso e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, verificando di volta in volta i tempi dell'impegno richiesto. Sono stipulati dal Rettore o suo delegato. I contratti di cui alla lett. a) del comma precedente sono stipulati su proposta motivata della Giunta della Bicocca Academy che attesta la qualità di esperto di alta qualificazione.

3. Possono essere conferiti direttamente, senza procedura di valutazione comparativa, incarichi, gratuiti o onerosi, relativi ad attività formative di carattere occasionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lezioni, lezioni magistrali, conferenze o brevi seminari specialistici entro il limite massimo di 16 ore per soggetto incaricato per singolo corso.

4. Fatti salvi i casi di procedura comparativa svolta mediante commissione, come da comma 1 lett. c) del presente articolo, i profili professionali dei collaboratori esterni coinvolti nelle attività didattiche dei corsi di cui all'art. 1 comma 1 lett. a), b), c), d), sono valutati e proposti dalla Giunta della Bicocca Academy e approvati dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, per una validità di durata pari a 3 anni.

5. I soggetti esterni di cui al comma 1 lett.a) del presente articolo, successivamente alla proposta della Giunta, sono sottoposti anche al parere del dal Nucleo di Valutazione.

6. Le modalità, i criteri e le tempistiche di approvazione dei profili professionali dei soggetti esterni di cui al comma 1 lettera a), devono attenersi alle linee guida eventualmente fissate dal Nucleo di Valutazione sentita la Giunta della Bicocca Academy.

7. I profili dei soggetti esterni destinatari dei conferimenti di cui al comma 3 del presente articolo sono valutati e proposti dalla Giunta della Bicocca Academy e approvati dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, per una validità di durata pari a 3 anni.

8. Il personale tecnico amministrativo interno all'Ateneo, selezionato ai sensi di quanto previsto dal comma 1, può svolgere attività didattica (lezioni frontali, esercitazioni, seminari) a titolo retribuito o gratuito, al di fuori del proprio orario di servizio, previa autorizzazione del Direttore Generale, sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 23 – Incarico di tutoraggio

1. La disciplina degli incarichi di tutoraggio è contenuta nello specifico regolamento di Ateneo in materia.

Art. 24 - Regime di incompatibilità

1. Non possono essere reclutati coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza del proponente o alla struttura

richiedente la collaborazione.

2. Ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza si applica la normativa di cui all'art. 5 c. 9 del D.L. 95/2012, e ss.mm.ii., con particolare riferimento al divieto di attribuzione di incarichi di studio e di consulenza.

3. Inoltre non possono essere reclutati, ai sensi dell'art. 25 della L. 724/1994:

- i soggetti già dipendenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità;

- i soggetti già dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, cessati volontariamente dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione del servizio.

4. I professori e i ricercatori di altri Atenei devono produrre il nulla osta dell'Università di appartenenza o copia della richiesta di nulla osta. L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla concessione del predetto nulla osta.

5. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni, l'Ateneo potrà procedere alla formalizzazione dell'affidamento previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa vigente.

6. Fatto salvo l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare di incarico può svolgere altre attività purché le stesse non comportino conflitto di interessi con la specifica attività svolta in ambito universitario e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.

CAPO VII

CORSI INTERUNIVERSITARI E RAPPORTI CONVENZIONALI

Art. 25 - Attivazione corsi interuniversitari

1. L'Ateneo può realizzare i corsi oggetto del presente regolamento anche congiuntamente con altri Atenei italiani e stranieri, ai sensi della normativa vigente.

2. Il corso interuniversitario non deve porsi in potenziale concorrenza con master o altri corsi attivati dall'Ateneo o in corso di approvazione.

3. Il contributo dei docenti dell'Ateneo all'offerta didattica prevista dal master o corso interuniversitario deve, di norma, coprire almeno il 20% dei Crediti rilasciati dal corso.

4. La presentazione della proposta di attivazione dei corsi interuniversitari segue le stesse modalità e tempistiche previste dal presente regolamento per i corsi di Ateneo. Per particolari esigenze gli Atenei coinvolti possono concordare differenti modalità e tempi di presentazione.

5. I rapporti tra gli Atenei coinvolti nella realizzazione dei corsi interuniversitari sono regolati da apposite convenzioni, stipulate nel rispetto delle norme vigenti in materia e del presente regolamento. Le predette convenzioni regolano altresì l'attivazione dei corsi interuniversitari e disciplinano tutti gli aspetti della collaborazione, in compatibilità con il piano finanziario approvato e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Ateneo. Esse definiscono in particolare:

- a) la tipologia del titolo o dell'attestato rilasciato, che può essere doppio o congiunto, e le modalità di rilascio;
- b) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti;

- c) la responsabilità della gestione amministrativa e la definizione tra le parti degli aspetti contabili, compresa l'eventuale quota spettante all'Ateneo per la copertura dei costi generali di gestione;
 - d) la sede o le sedi didattiche;
 - e) i responsabili scientifici per ciascuna delle sedi coinvolte;
 - f) ogni altra utile regolamentazione relativa alla gestione del corso.
6. Alla convenzione è allegata la proposta di cui al precedente articolo 16.

Art. 26 - Convenzioni e accordi con altri soggetti pubblici e privati

1. Sono regolate con apposite convenzioni o appositi accordi anche le collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati che concorrano, a vario titolo, alla realizzazione dei corsi oggetto del presente regolamento.
2. Le collaborazioni da parte dei soggetti esterni possono prevedere:
 - a) contributi per l'istituzione di premi e/o borse di studio, finalizzati ad agevolare l'iscrizione e la frequenza dei corsi;
 - b) contributi per sostenere finanziariamente lo svolgimento dei corsi, secondo le voci di spesa previste dal relativo piano finanziario;
 - c) risorse strutturali e/o strumentali e/o umane, sia a titolo gratuito, sia a fronte di pagamento da imputare sul piano finanziario dei corsi;
 - d) altre tipologie di collaborazione o di risorse, secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione o dallo specifico accordo.
3. Il proponente del corso motiva l'individuazione del soggetto esterno con cui attivare la collaborazione con riferimento alle specifiche competenze e all'indagine di mercato svolta, nel rispetto delle normative vigenti.
4. L'offerta di collaborazione da parte dei soggetti esterni viene comunicata con lettera di intenti, alla quale segue la stipula della relativa convenzione o del relativo accordo, previa approvazione dei competenti organi.
5. Nei casi previsti alle lettere a), c) e d) del precedente comma 2, l'Ateneo e il soggetto esterno stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema predisposto dalla struttura amministrativa competente o comunque concordato tra le parti, oppure un accordo.

La convenzione viene stipulata successivamente all'approvazione della proposta del corso da parte degli organi competenti e, se onerosa, successivamente all'approvazione della stessa da parte del Consiglio di amministrazione, nel rispetto di norme e regolamenti vigenti.

6. Nel caso previsto alla lettera b) del precedente comma 2 o in altri casi particolari, compatibilmente con norme e regolamenti vigenti, la collaborazione può essere formalizzata con lettera di accettazione, ai fini della semplificazione delle procedure amministrative.

7. Nel caso previsto alla lettera c) del precedente comma 2, la proposta di collaborazione del soggetto esterno deve essere motivata dal proponente del corso sulla base dell'indisponibilità delle risorse strutturali e/o strumentali e/o umane interne all'Ateneo e delle specifiche e comprovate competenze, nel rispetto delle normative vigenti.

BICOCCA ACADEMY

Art. 27 - Istituzione e obiettivi della Bicocca Academy

1. Presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca viene istituita con decreto rettorale la Bicocca Academy, la quale svolge la sua attività nel quadro delle norme regolamentari, delle indicazioni politico programmatiche e degli obiettivi strategici deliberati dagli Organi di governo dell'Ateneo.
2. Obiettivi della Bicocca Academy sono: promuovere, ampliare e potenziare i rapporti dell'Ateneo con le istituzioni, le imprese e la società civile per intercettare e analizzare le esigenze di formazione spendibile sul mercato. A tal fine la Bicocca Academy raccoglie e ottimizza la competenze scientifiche e didattiche dei Dipartimenti dell'Ateneo nonché le esperienze e le risorse delle realtà esterne locali, nazionali e internazionali - pubbliche e private - per la creazione di un'offerta capace di incontrare la domanda di formazione delle persone e delle imprese.
3. Tutti i corsi di master di I e II livello, i corsi di perfezionamento, i corsi di formazione manageriale e professionale, i corsi executive, i corsi ECM e in generale tutti i corsi post lauream rientranti nelle attività di *Lifelong Learning* organizzati su iniziativa dell'Ateneo o finanziati da Enti pubblici o privati, di natura istituzionale o attivati per conto di terzi, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, afferiscono alla Bicocca Academy.
4. La Bicocca Academy sviluppa un progetto culturale autonomo, unitario nelle linee guida, nel rispetto della specificità dei singoli corsi. Ha compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni (supporto alla realizzazione delle attività di: progettazione, pianificazione ed erogazione; gestione economico-contabile, rendicontazione e rapporti con l'utenza di progetti formativi di Ateneo).

Art. 28 - Organi della Bicocca Academy

1. Sono Organi della Bicocca Academy:
 - a) il Presidente
 - b) la Giunta
 - c) il Comitato Tecnico-Scientifico.
2. Per lo svolgimento delle attività amministrative gestionali, la Bicocca Academy si avvale di apposita struttura amministrativa, individuata con provvedimento del Direttore Generale.

Art. 29 - Il Presidente della Bicocca Academy

1. Il Presidente della Bicocca Academy è nominato con decreto del Rettore, fra i professori di prima fascia a tempo pieno dell'Università.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta la Bicocca Academy nei rapporti interni ed esterni;
 - b) indirizza e coordina lo svolgimento del progetto culturale della Bicocca Academy;
 - c) promuove la qualità dei master e dei corsi di Alta Formazione e ne organizza le procedure di istituzione, monitoraggio e valutazione;

d) convoca e presiede la Giunta e il Comitato Tecnico-Scientifico.

3. Il mandato del Presidente dura tre anni accademici e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Effettuati due mandati consecutivi, la carica può essere nuovamente riassunta solo laddove sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Il mandato di Presidente è incompatibile con quello di componente del Nucleo di Valutazione. In caso di cessazione anticipata dalla carica, il mandato del subentrante ha la durata ordinaria prevista dal presente comma, con l'aggiunta dello scorcio dell'anno accademico in cui è avvenuto il subentro.

4. Il Presidente può nominare, tra i docenti dell'Ateneo componenti della Giunta, un Vice-Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Presidente resta in carica per la durata del mandato del Presidente, salva la facoltà del Presidente di revocare l'incarico in qualsiasi momento.

5. Il Presidente della Bicocca Academy, nell'espletamento dei suoi compiti, è coadiuvato da un referente amministrativo, il cui incarico è conferito, all'interno del personale dell'Università, dal Direttore Generale.

Art. 30 - La Giunta della Bicocca Academy

1. La Giunta è composta dal Presidente della Bicocca Academy, che la presiede, e da otto docenti individuati dal Rettore fra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno dell'Università, in ragione di n.02 (due) docenti per ciascuna delle quattro macroaree come individuate all'art.11 dello Statuto di Ateneo.

2. I componenti della Giunta sono nominati con decreto rettorale. La Giunta resta in carica tre anni accademici. I suoi componenti possono essere riconfermati nell'incarico consecutivamente una sola volta. Effettuati due mandati consecutivi, la carica può essere nuovamente riassunta solo laddove sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Interviene alle sedute della Giunta, assistendo il Presidente nella verbalizzazione, il referente della struttura amministrativa.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

4. La Giunta:

a) coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;

b) supporta gli Organi di Ateneo nell'attività di valutazione, di monitoraggio e di indirizzo strategico per l'attivazione dei master universitari e dei corsi di alta formazione

c) fatto salvo quanto disposto dalla successiva lett. e), esprime parere obbligatorio agli Organi di Ateneo sulle proposte di attivazione dei corsi di cui all'articolo 1 comma 1, con particolare riferimento a:

I. qualità dell'offerta formativa;

II. obiettivi e sbocchi occupazionali;

III. assenza di sovrapposizione e concorrenza tra corsi;

IV. risultati delle edizioni precedenti (opinioni studenti, esiti occupazionali, punti di forza, criticità.);

V. costo del corso e relativo budget;

VI. coinvolgimento di soggetti esterni;

d) definisce e approva l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e materiali messe annualmente a disposizione della Bicocca Academy da parte degli Organi di governo. Le risorse finanziarie della Bicocca Academy sono determinate annualmente dagli Organi di governo.

e) è organo deliberante unico in tema di attivazione di corsi di formazione manageriale e professionale di natura economica senza CFU (Crediti Formativi Universitari), di cui all'art. 1 comma 1 lett. c). Resta in capo agli Organi di Ateneo l'approvazione dei corsi di natura istituzionale che rilasciano CFU (Crediti Formativi Universitari).

5. La Giunta inoltre formula linee di indirizzo in materia di master universitari e di alta formazione, esprime parere sull'adesione a programmi di formazione promossi e finanziati da soggetti pubblici nazionali ed europei, monitora il buon andamento dei corsi, e promuove iniziative finalizzate al miglioramento della qualità degli stessi.

6. La Giunta propone altresì interventi volti a favorire un'efficace promozione all'esterno dell'alta formazione, può valutare e autorizzare eventuali deroghe al numero minimo o massimo di iscritti a un corso.

Art. 31 - Il Comitato Tecnico – Scientifico della Bicocca Academy

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto dal Presidente della Bicocca Academy, che lo presiede, da un numero di docenti componenti della Giunta fino ad un massimo di 4, nonché da un numero di componenti esterni all'Università, fino ad un massimo di 12, rappresentanti del mondo dell'Impresa, delle Associazioni nonché della Pubblica Amministrazione.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge funzioni consultive e offre supporto agli indirizzi di natura culturale e formativa della Bicocca Academy, con particolare attenzione ai fabbisogni degli Enti, delle Aziende e del mondo del no-profit, nonché della Pubblica Amministrazione.

3. Il Comitato Tecnico-Scientifico è nominato con decreto del Rettore, su proposta della Giunta della Bicocca Academy.

4. Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce, su proposta del Presidente, almeno una volta all'anno.

CAPO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato accademico e, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione, è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.

2. La Commissione Master di Ateneo di cui all'art.2 del "Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca emanato con D.R. rep. n. 3487/2021, prot. n. 0057670/21 del 3 maggio 2021, si intende soppressa all'atto della formale costituzione della Giunta della Bicocca Academy di cui al precedente art. 30.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il "Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione" dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca emanato con D.R. rep. n. 3487/2021, prot. n. 0057670/21 del 3 maggio 2021.

4. Qualora, in fase di prima applicazione del presente regolamento, i mandati degli Organi di cui al Capo VIII abbiano inizio in corso d'anno accademico, lo scorcio di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria dei rispettivi mandati.